



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 17 settembre 2019 n.142

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità e l'urgenza di attuare celermente la modifica normativa per dare legittimità e continuità ai percorsi operativi intrapresi secondo l'indirizzo del Consiglio Grande e Generale;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 16 settembre 2019;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO UNIFORMATO DELLA
GUARDIA DI ROCCA – LEGGE 13 NOVEMBRE 1987 N. 132, LEGGE 24
LUGLIO 1992 N. 61 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 99**

Art. 1

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 2 bis:

“Art. 2 bis

Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca comprende:

- Comando Centrale;
- Sezioni;
- Uffici.

COMANDO CENTRALE

Il Comando Centrale è l'unità operativa mediante la quale si coordinano e si controllano le attività del Corpo secondo gli indirizzi e le disposizioni del Comandante del Corpo.

Il Comando Centrale svolge altresì le funzioni di: gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e logistica del personale nonché dei beni e degli automezzi in carico al Corpo; pianificazione degli orari di servizio; programmazione delle attività di ordine pubblico e sicurezza; pianificazione dei servizi di scorta; coordinamento delle Sezioni di Vigilanza e Rappresentanza; Segreteria del Comandante; relazioni con l'Organo di Base; notifiche; relazioni e cooperazione con altre

amministrazioni sammarinesi ed estere; pianificazione di formazione ed aggiornamento professionale.

Compongono il Comando Centrale:

Ufficiale Comandante;

Ufficiale con funzione di Vice Comandante;

Ufficio Capo Ufficio Comando;

Ufficio Capo Servizio;

Ufficio Amministrazione;

Ufficio Contravvenzioni e notifiche.

Per esigenze organizzative e di pianificazione del lavoro, gli Uffici possono essere eventualmente accorpati.

SEZIONI

Le Sezioni sono le unità operative di base che assolvono ai compiti inerenti alle funzioni d'istituto, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi del Corpo.

Fanno capo agli Ufficiali e sono rette da Sergenti Maggiori Aiutanti o Sergenti Maggiori o Sergenti a seconda della rilevanza.

SEZIONI DI VIGILANZA E RAPPRESENTANZA - PALAZZO PUBBLICO E SEDI ISTITUZIONALI

Il servizio di vigilanza e rappresentanza presso le Sedi Istituzionali è svolto secondo le modalità disposte dal Comando Centrale.

Il servizio di VIGILANZA AL PALAZZO PUBBLICO è disciplinato dal “Regolamento di Sorveglianza e Sicurezza di Palazzo Pubblico” – Regolamento 22 novembre 2010 n. 10.

Il servizio D'ONORE, di cui all'articolo 13 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche, comprende anche il Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia.

SEZIONI DI CONFINE

Sono la componente operativa per i servizi di guardia ai Confini di Stato; svolgono ordinariamente servizi di contrasto al trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi di cui al Decreto Delegato 19 giugno 2009 n. 74 e successive modifiche. Svolgono compiti preventivi e repressivi, prevalentemente nelle fasce di confine a tutela delle Leggi, Decreti e Regolamenti dello Stato.

Fanno parte e dipendono dalle Sezioni di Confine le pattuglie automontate per il controllo del territorio e di pronto intervento. La loro dislocazione è concordata con la Centrale Operativa Interforze (C.O.I.), la quale ne coordina gli interventi sulla base di specifici protocolli.

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Svolge attività di investigazione, per delega o d'iniziativa, per la prevenzione e repressione dei reati in genere.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. L'articolo 4 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è modificato dal seguente:

“Art. 4

Compongono il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in ordine gerarchico:

un Ufficiale Comandante;

due Ufficiali, di cui uno con funzione di Vice Comandante;

tre Sergenti Maggiori Aiutanti;

cinque Sergenti Maggiori;

Sergenti;

Caporali Maggiori;
Guardie;
Allievi Guardie;
Guardie Ausiliarie.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. L'articolo 6 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è modificato dal seguente:

“Art. 6

Il reclutamento nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, quale Allievo Guardia, avviene a seguito di concorso pubblico, al quale possono partecipare tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di arruolamento emesso dal Congresso di Stato e che, in ogni caso, deve prevedere i seguenti specifici requisiti:

- età minima 18 anni, età massima 28 anni;
- essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
- il non avere subito condanne penali per reato non colposo che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'avere il godimento dei diritti civili e politici;
- altezza non inferiore a 1,75 m. per gli uomini ed 1,70 m. per le donne;
- visus non inferiore a 8/10 per entrambi gli occhi senza lenti di correzione;
- essere in stato di salute fisica e psichica, da valutarsi in base a test psicoattitudinali, a cura di personale medico specializzato;
- essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere;
- essere in possesso della patente di guida “A” e “B”.

Dell'emissione del bando di concorso pubblico del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca deve esserne data comunicazione al Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

I vincitori del pubblico concorso hanno l'obbligo di frequentare i corsi di addestramento teorici e pratici, sia in Repubblica che fuori territorio, che verranno ritenuti opportuni dal Comando.

I vincitori del pubblico concorso hanno l'obbligo del conseguimento di patente di categorie superiori, qualora ciò sia richiesto dal Comando.

Trascorso il periodo di prova di un anno con esito positivo, il Comandante del Corpo ne dà comunicazione al Congresso Militare ed al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Allievo nel Corpo, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima valutazione sfavorevole al termine del periodo di prova, l'Allievo viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'Allievo Guardia assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

Il reclutamento delle Guardie Ausiliarie, livello retributivo 4°, per il Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia, avviene con delibera del Congresso di Stato previa richiesta motivata del Comandante del Corpo, sentito il parere del Congresso Militare.

Le Guardie Ausiliarie, inoltre, dovranno essere in possesso dei requisiti specifici previsti per l'arruolamento nel Corpo.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. L'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è modificato dal seguente:

“Art. 7

L'arruolamento dell'Ufficiale Comandante avviene secondo le seguenti modalità:

1 - concorso pubblico

riservato a personale in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche, ovvero in possesso di specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o formazione di Ufficiali di Polizia

2 - per chiamata

da parte del Consiglio Grande e Generale, su proposta motivata del Congresso di Stato, per persone in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche o specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o formazione di Ufficiali di Polizia, valutato il curriculum vitae, la professionalità e la specializzazione del candidato.

L'Ufficiale Comandante arruolato secondo le modalità del punto 1, trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, consegue la stabilità dell'incarico.

L'Ufficiale Comandante arruolato secondo le modalità del punto 2, trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, è soggetto a rafferme quinquennali.

Il Comandante definisce attribuzioni e consistenza organica degli Uffici e Sezioni, valutato le esigenze operative ed i carichi di lavoro.”.

Art. 5

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 7 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 7 bis:

“Art. 7 bis

Il reclutamento quale Ufficiale, livello 8°, per esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, avviene a seguito di bando di concorso emesso dal Congresso di Stato, riservato a coloro i quali ricoprano il grado di Sergente Maggiore Aiutante da almeno tre anni, ovvero a personale in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche, ovvero specializzazioni affini, quali frequenza a corsi regolari di Accademia o formazione di Ufficiali di Polizia.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo della Guardia di Rocca costituisce requisito di precedenza.

Gli idonei hanno l'obbligo di frequentare un corso teorico-pratico.

Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole, il Comandante ne dà comunicazione al Congresso Militare e al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Ufficiale, con il grado di Tenente, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Qualora il Comandante esprima parere sfavorevole sul periodo di prova, l'Ufficiale viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata.

L'Ufficiale assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

Gli Ufficiali esercitano le competenze stabilite dalla legislazione vigente nonché quelle attribuite dal Comandante.

Inoltre:

svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo degli Uffici o Sezioni alle loro dipendenze e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro affidate.

Un Ufficiale, con incarico di Vice Comandante, esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati.

Coordina le Sezioni di Vigilanza e Rappresentanza; ad esso può essere assegnata la funzione di Capo Ufficio Comando.

Un Ufficiale, ha la funzione di direzione, di coordinamento e di controllo delle Sezioni operative di Confine, della Sezione Visto Merci e di Polizia Giudiziaria. Ad esso può essere affidato, in caso di necessità ed opportunità, il comando di una Sezione.

Dipende da detto Ufficiale il Responsabile, per la Guardia di Rocca, in seno alla Centrale Operativa Interforze.

L'Ufficiale Vice Comandante, scelto tra gli Ufficiali del Corpo, è nominato con Delibera del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sentito i riferimenti del Comandante. L'incarico di Ufficiale Vice Comandante ha durata triennale rinnovabile secondo le modalità sopra elencate.

Gli Ufficiali sono posti alle dirette dipendenze del Comandante del Corpo.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. L'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è così modificato:
“Art.15

L'avanzamento di grado nel Corpo avviene secondo le seguenti modalità:

- da Allievo Guardia a Guardia: dopo un anno di servizio dall'arruolamento;
- da Guardia a Caporale Maggiore: dopo 8 anni di servizio dall'arruolamento;
- da Caporale Maggiore a Sergente: dopo 13 anni di servizio dall'arruolamento.

Per i sopra indicati gradi non è posto un limite di numero nell'organico del Corpo.

Avanzamento di grado per titoli ed esami

- l'accesso al grado di Sergente Maggiore avviene per concorso interno riservato a coloro i quali abbiano almeno 13 anni di servizio nel Corpo o a coloro i quali siano in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore ed abbiano almeno 6 anni di servizio nel Corpo;
- l'accesso al grado di Sergente Maggiore Aiutante avviene per concorso interno riservato a coloro i quali ricoprano il grado di Sergente Maggiore da almeno 3 anni, ovvero a coloro i quali siano in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche ed abbiano almeno 3 anni di servizio nel Corpo.

Tutti gli avanzamenti di grado, tanto per anzianità di servizio che per concorso, sono disposti dal Congresso di Stato su proposta del Comandante previo parere del Comando Superiore delle Milizie tenuto conto della scheda di valutazione personale di cui all'art. 15 bis.

Sempre al fine dell'avanzamento nel grado superiore, l'anzianità di servizio nel Corpo deve essere effettiva.

Il Congresso di Stato prende atto della decisione del Congresso Militare sugli eventuali ricorsi proposti da Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

L'avanzamento di grado degli Ufficiali è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comando Superiore delle Milizie.”.

Art.7

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 15 bis:

“Art. 15-bis

Il Comandante redige annualmente una “scheda di valutazione” per la valutazione dei requisiti attitudinali, professionali e di integrità di tutti i militari del Corpo, ai sensi del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.59.

Per la valutazione dei Sergenti Maggiori Aiutanti, Sergenti Maggiori, Sergenti, Caporali Maggiori, Guardie, Allievi Guardie e Guardie Ausiliarie, il Comandante si avvale dei riferimenti degli Ufficiali a capo degli Uffici o Sezioni dai quali dipendono i militari.

La scheda di valutazione esprime i seguenti gradi di giudizio, che costituiscono uno dei parametri utili ai fini della progressione di carriera:

- a) eccellente;
- b) ottimo;
- c) buono;
- d) sufficiente;
- e) insufficiente.”.

Art. 8

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 15-bis della Legge 12 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 15-ter:

“Art. 15-ter

Gli appartenenti al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca sono muniti di tessera di riconoscimento che ne certifica l'appartenenza professionale, l'identità ed il grado.

Le tessere di riconoscimento sono predisposte secondo requisiti tecnici determinati dal Comandante ed approvati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

La tessera dell'Ufficiale Comandante è firmata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Le tessere di riconoscimento del restante personale del Corpo sono firmate dal Comandante.

La tessera deve sempre essere esibita in caso di richiesta ovvero nel caso in cui se ne presenti la necessità in occasione dello svolgimento del servizio in abiti civili.”.

Art. 9

(Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 15-ter della Legge 12 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 15-quater:

“Art. 15-quater

Gli appartenenti al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca portano l'armamento di cui all'articolo 3, punto 2, della Legge 12 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche, nei casi e con i limiti e le prescrizioni previsti da apposito Regolamento.

L'uso delle armi da parte degli appartenenti al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca è consentito nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 41 e 42 del Codice Penale.”.

Art. 10

(Regime normativo ed economico per l'istituto della reperibilità)

1. Al fine di garantire uniformità di trattamento fra i Corpi Militari di Polizia, agli appartenenti del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca è applicato, in relazione all'istituto della reperibilità, il regime normativo ed economico previsto per il Corpo della Gendarmeria.

Art.11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge 13 novembre 1987 n. 132 e successive modifiche, sono promossi con il grado di Sergente Maggiore Aiutante, i militari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Decreto – Legge ricoprono incarichi di servizio effettivo da almeno cinque anni presso il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca con il grado di Sergente Maggiore, che abbiano frequentato con profitto il Corso di Formazione per Ufficiali tenuto dal Comando Superiore delle Milizie e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi. Ovvero, ricoprono la primaria titolarità di un Ufficio e/o Sezione da almeno quindici anni presso il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca con il grado di Sergente Maggiore e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 bis della Legge 13 novembre 1987 n. 132 introdotto all'articolo 5 del presente decreto-legge verrà bandito, per un'unica volta, un bando di concorso interno emesso dal Congresso di Stato per il reclutamento di Ufficiali per esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, in forma semplificata con sola prova orale, riservato a coloro i quali ricoprono il grado di Sergente Maggiore aiutante in organico con la primaria titolarità di un incarico di servizio effettivo presso il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2019/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti